

Premesso che:

- che la Casa di Cura Candela Spa, con nota prot. nr 210/15 del 26-3-2015, ha chiesto a questa AOUP di voler valutare la possibilità di rinnovo del rapporto convenzionale già in essere per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulle salme ai sensi della legge 83/61, secondo quanto previsto della Regione Sicilia nr. 39/88 e ribadito dal D.A. 17 aprile 2003 all'art. 9 (all.1 parte 3 punto 3r) ad integrazione del D.A. 890/02 della Regione Siciliana.
- che il Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica incardinata nell'U.O.C. di Medicina Legale di questa AOUP ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i riscontri diagnostici in parola;

Tra

La Casa di Cura Candela SpA, P.IVA n. 00118410828, con sede in Palermo, Via Valerio Villareale, n.54, nella persona del Legale rappresentante Barbara Cittadini, nata a Palermo, il 14 maggio 1967, e domiciliata per la carica presso la sede (di seguito denominata Casa di Cura).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo - Via del Vespro, 129, nella persona del Direttore Generale Dott. Renato Li Donni nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata AOUP).

di seguito denominata anche singolarmente "parte" o congiuntamente "parti"

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'AOUP, e per essa il Servizio di Diagnostica Autoptica incardinata nell'U.O.C. di Medicina Legale, si impegna ad espletare i riscontri anatomo-patologici sulle salme provenienti dalla Casa di Cura per il tramite di un proprio dirigente medico individuato nel Prof. Emiliano Maresi, Responsabile del Servizio sopra detto.

In particolare l'attività in parola riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in sala settoria e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia, il loro allestimento e la lettura dei preparati istologici, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Art. 2 - Natura della convenzione

L'attività professionale richiesta sarà prestata in regime ordinario e pertanto, la stessa sarà essere eseguita durante l'orario di servizio dal professionista e da tutto il personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura d'appartenenza.



Art. 3 - Modalità di esecuzione del rapporto

Il riscontro diagnostico richiesto dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia, avendo cura di evitare mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie al raggiungimento dell'accertamento della causa di morte, nonché ponendo la maggior accortezza possibile alla ricomposizione del cadavere;

Le salme dovranno essere trasportate presso la Sala Autopica del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'U.O.C di Medicina Legale dell'AOUP, a spese del Comune di appartenenza della stessa che provvederà al trasporto, conformandone le modalità in base a quanto disposto dalla normativa specifica in materia, previo accordo tra i Responsabili dei Servizi interessati e la Casa di Cura richiedente.

Il professionista procederà alla redazione di un referto autopico da consegnare alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta della Casa di Cura.

L'AOUP garantisce che i locali, e le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi, anche sotto il profilo degli standard di qualità, alla normativa in materia. E' riconosciuta alla Casa di Cura la facoltà di procedere alla verifica dei controlli di qualità espletati dall'AOUP, in orari e secondo le modalità preventivamente concordati tra le parti.

A tal fine, l'AOUP si impegna a prestare alla Casa di Cura la dovuta collaborazione, impegnandosi sin d'ora a consentire l'accesso a tutti gli atti e documenti di cui la Casa di Cura avesse bisogno per l'espletamento della citata attività di controllo.

Art. 4 - Rapporti economici

I rapporti economici tra le parti derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono regolati così come di seguito specificato

- | | |
|---|------------|
| 1. A fronte di ciascun riscontro diagnostico anatomico-patologico effettuato (feti, bambini, adulti) verrà corrisposta all'AOUP una somma pari a | € 2.500,00 |
| 2. a fronte di ogni riscontro diagnostico effettuato su annessi placentari verrà corrisposta all'AOUP una somma pari a | € 1.000,00 |

Art. 5 - Modalità di pagamento

Per il pagamento del compenso relativo quota di convenzionamento di cui al precedente art. 4 la Casa di Cura si impegna a versare all'AOUP l'importo dovuto suddiviso in nr. 2 rate semestrali.

Il pagamento di riscontri autopici richiesti sarà effettuato dalla Casa di Cura e a seguito dell'emissione da parte dell'AOUP, di fatture con cadenza bimestrale comprovanti le effettive prestazioni eseguite nel bimestre e le relative date di effettuazione.

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 - IBAN IT86P0100504600000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

La Casa di Cura emetterà il beneplacito al pagamento dopo una verifica di corrispondenza con quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'A.O.U.P.

Art. 6 – Interessi moratori

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 7 – Copertura Assicurativa

L'AOUP garantisce, mediante il sistema della *c.d.* autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del dirigente medico e di tutto il personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 8 – Trattamento dei dati sensibili

L'A.O.U.P è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Casa di Cura e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'Azienda. Qualora la Casa di Cura riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art.9 – Durata del contratto

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso manifestato dalle parti.

Art. 10 – Recesso e risoluzione

Le parti contraenti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 giorni prima della data di interruzione.

Nel caso di scioglimento anticipato del contratto non imputabile ad inadempimento dell'AOUP, la Casa di Cura si impegna a corrispondere il compenso relativo alle prestazioni rese sino alla data di recesso e alla corresponsione dell'intera quota di convenzionamento annuale;

Art. 11 – Clausole di parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AOUP e la Casa di Cura.



Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art.12 - Controversie

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

Art.13 – Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ha richiesto tale adempimento;

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.
Le parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 10 giugno 2015

Per la Casa di Cura Candela Spa
Il Legale Rappresentante
(dott. Barbara Citadini)

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Danni